



SETTORE

ADEMPIMENTI

## IL VERSAMENTO DELLA TASSA LIBRI SOCIALI 2017

RIFERIMENTI

- Art. 23, Tariffa DPR n. 641/72
- CM 3.5.96, n. 108/E
- RM 20.11.2000, n. 170/E
- Circolare Agenzia Entrate 5.8.2011, n. 41/E

IN SINTESI

*Entro il prossimo 16.3.2017 le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.*

*L'importo dovuto è collegato all'ammontare del capitale sociale alla data dell'1.1.2017 ed è pari a:*

- € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.

SERVIZI COLLEGATI

Settimana  
Professionale

SCHEDA OPERATIVE fisco

IL NOTIZIARIO



**Entro il 16.3.2017** le **società di capitali** (spa, srl e sapa) devono versare la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. Come precisato dal Ministero delle Finanze nella Circolare 3.5.96, n. 108/E sono **obbligate** al versamento anche:

- le società in **liquidazione ordinaria**;
- le società sottoposte a **procedure concorsuali**, sempreché permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.




In caso di **trasferimento della sede sociale** nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell'Agenzia delle Entrate dopo aver versato la tassa annuale, la società **non** è tenuta ad un ulteriore versamento in quanto non è necessaria una nuova vidimazione dei libri.

Relativamente ad una **società costituita a fine 2016** (ad esempio, in data 16.11.2016) con chiusura del primo esercizio il 31.12.2017, si ritiene che la tassa in esame sia dovuta per anno e non per periodo d'imposta. Ne consegue che, in sede di costituzione, la società ha versato la tassa (dovuta) per il 2016 ed entro il 16.3.2017 dovrà versare quanto dovuto per il 2017.

### SOGGETTI ESONERATI

Sono **esonerati** dal pagamento della tassa in esame i seguenti soggetti.

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Società cooperative e di mutua assicurazione.</b></li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p> In sede di vidimazione dei libri / registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta la tassa di concessione governativa pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine).<br/>Ciò è richiesto anche in caso di vidimazione (eventuale) di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte di una società di persone.</p> </div>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ConSORZI che non assumono la forma di società consortili</b> (RM 10.11.90, n. 411461).</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Società di capitali dichiarate fallite</b> (ordinanza Tribunale di Torino 19.2.96), in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato "senza spese".</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Società sportive dilettantistiche</b> costituite in forma di <b>società di capitali</b> senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.<br/>L'esonero dovrebbe essere collegato al fatto che l'art. 13-bis, comma 1, DPR n. 641/72 prevede che "gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le <b>società e associazioni sportive dilettantistiche</b> sono <b>esenti dalle tasse sulle concessioni governative</b>".<br/>Pertanto se tali soggetti non devono assolvere la tassa di C.G. in sede di vidimazione, gli stessi non sono neppure tenuti al versamento (forfetario) annuale.</li> </ul> |

### AMMONTARE DOVUTO

La tassa annuale:

- **sostituisce** la **tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali** (libro assemblee soci, libro decisioni Consiglio di amministrazione, ecc.);
- è **deducibile** ai fini IRES e IRAP;
- è dovuta in **misura forfetaria**, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati nell'anno.


RIPRODUZIONE VIETATA

L'importo da versare è differenziato in base all'ammontare del **capitale sociale / fondo di dotazione** della società **risultante all'1.1 dell'anno per il quale si effettua il versamento**.

Per il versamento dovuto per il 2017 (in scadenza il 16.3.2017) va fatto riferimento al capitale sociale / fondo di dotazione all'1.1.2017 e quanto dovuto è così individuato.

Capitale sociale / fondo di dotazione all'1.1.2017	Tassa annuale dovuta
inferiore o pari a € 516.456,90	€ 309,87
superiore a € 516.456,90	€ 516,46

Eventuali **variazioni del capitale sociale / fondo di dotazione successive all'1.1.2017 non assumono alcuna rilevanza** (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2018).

**Esempio 1**  La Alfa srl all'1.1.2017 ha un capitale sociale pari ad € 440.000. Il 4.3.2017 l'assemblea delibera l'aumento del medesimo a € 560.000. Entro il 16.3.2017 la società deve versare la tassa dovuta per il 2017 nella misura di € 309,87. Nel 2018 la tassa dovuta sarà pari a € 516,46.

### MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento in esame va effettuato tramite il mod. F24 riportando, in particolare, i seguenti dati nella Sezione "Erario".

Codice tributo	⇒	7085
Anno di riferimento	⇒	2017

L'importo dovuto **può essere compensato** con eventuali crediti disponibili.

Si rammenta che:

- il **mod. F24 "a zero"** va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
- il **mod. F24 "a debito"** con o senza compensazione va presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione (Entratel / Fisconline / remote / home banking).

### VIDIMAZIONE LIBRI – ESIBIZIONE MOD. F24

In sede di **vidimazione dei libri** al Notaio / Registro delle Imprese va esibita la prova dell'avvenuto pagamento della tassa in esame.

In particolare, relativamente alle **vidimazioni effettuate nel 2017**:

- **anteriori al 16.3.2017**, la **prova del pagamento non può essere richiesta**, poiché non è ancora decorso il termine per il versamento, come evidenziato nella RM 20.11.2000, n. 170/E;
- **successive al 16.3.2017**, va esibita la **fotocopia del mod. F24**.



Il controllo dell'avvenuto versamento può essere eseguito dall'Amministrazione finanziaria successivamente, in sede di eventuali accertamenti / verifiche.

### SOCIETÀ COSTITUITE DOPO L'1.1.2017

Le società di capitali costituite successivamente all'1.1.2017 sono tenute a versare la tassa annuale (€ 309,87 / 516,46) **esclusivamente mediante bollettino di c/c/p n. 6007**, intestato all'Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

RIPRODUZIONE VIETATA

## REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO

In occasione della revisione del regime sanzionatorio introdotta dal D.Lgs. n. 473/97, è stato modificato l'art. 9, DPR n. 641/72, **eliminando il comma 3 che prevedeva una specifica sanzione** per il mancato / ritardato versamento delle tasse annuali.

Il venir meno di una specifica sanzione per l'omesso / ritardato versamento della tassa annuale, ha portato a ritenere che la sanzione applicabile per la violazione in esame fosse riconducibile alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 471/97, anche in considerazione del fatto che il Ministero delle Finanze nella Circolare 25.1.99, n. 23/E ha precisato che *"il Titolo II del d.lgs. n. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d'imposta"*.

Secondo tale interpretazione, quindi, all'omesso / ritardato versamento della tassa annuale risulta applicabile la regola generale in materia di omesso versamento dei tributi di cui all'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 in base alla quale, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015, **dall'1.1.2016** (Informativa SEAC [4.12.2015, n. 335](#) e [4.1.2016, n. 1](#)), la **sanzione** è pari al:

- **30% dell'importo dovuto;**
- **15%** se il versamento è eseguito con **ritardo non superiore a 90 giorni;**
- **1% per ogni giorno** di ritardo se il versamento è eseguito con **ritardo non superiore a 15 giorni.**



Va tuttavia evidenziato che l'Agenzia delle Entrate, così come talune Camere di Commercio indicano nei rispettivi siti Internet che la **sanzione irrogabile** alla violazione in esame è compresa **tra il 100% e il 200%** come previsto dall'art. 9, comma 1, DPR n. 641/72 in base al quale *"chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la **sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima**"*.

Ciò si riflette chiaramente sulla determinazione della sanzione ridotta dovuta in caso di regolarizzazione della violazione tramite il ravvedimento operoso.

## REGOLARIZZAZIONE TRAMITE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Considerato che il tributo in esame rientra tra quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate è possibile regolarizzare l'omesso / tardivo versamento tramite il ravvedimento operoso applicando le seguenti sanzioni ridotte.

Sanzione ridotta	Termine di regolarizzazione
<b>dallo 0,1% all'1,4%</b> (1% x 1/10)	Entro 14 giorni dalla scadenza, applicando lo 0,1% per ogni giorno di ritardo
<b>1,50%</b> (15% x 1/10)	<b>Dal 15° al 30° giorno</b> dalla scadenza
<b>1,67%</b> (15% x 1/9)	<b>Dal 31° al 90° giorno</b> dalla scadenza
<b>3,75%</b> (30% x 1/8)	<b>Entro 1 anno</b> (dal 16.3)  Entro il prossimo 16.3.2017 è possibile regolarizzare l'omesso versamento della tassa <b>dovuta per il 2016</b> scaduta il 16.3.2016
<b>4,29%</b> (30% x 1/7)	<b>Entro 2 anni</b> (dal 16.3)
<b>5%</b> (30% x 1/6)	<b>Entro il termine di accertamento</b>



L'importo della tassa va **maggiorato degli interessi di mora**, calcolati applicando il tasso di interesse legale (0,2% nel 2016, 0,1% dall'1.1.2017 - Informativa SEAC [3.1.2017, n. 2](#)).

In caso di **“tardivo” versamento della tassa non contestuale al versamento della sanzione ridotta**, quest'ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della tassa. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 5.8.2011, n. 41/E, in presenza di un versamento eseguito con 3 giorni di ritardo e regolarizzato entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari allo 0,3% (0,1% x 3).

Si rammenta infine che il **versamento**:

- della **tassa cumulativamente agli interessi** va effettuato tramite il **mod. F24**;
- della **sanzione** va effettuato tramite il **mod. F23** riportando i seguenti dati:

<b>campo 6</b>	codice ufficio <b>“RCC”</b>
<b>campo 9</b>	causale <b>“SZ”</b>
<b>campo 10</b>	anno di riferimento della tassa ( <b>“2017”</b> , <b>“2016”</b> , ecc.);
<b>campo 11</b>	codice tributo <b>“678T”</b>

**Esempio 2** La Alfa spa non ha versato entro il 16.3.2016 la tassa dovuta per il 2016 pari a € 516,46. Ipotizzando che la regolarizzazione sia effettuata il 16.3.2017 la società dovrà versare:



- la tassa € 516,46
  - gli interessi così calcolati:
    - 516,46 x 0,2% x 290 gg / 365 gg € 0,82
    - 516,46 x 0,1% x 75 gg / 365 gg € 0,11
- € 0,93  
€ 517,39 → mod. F24
- la sanzione ridotta pari a € 19,37 (516,46 x 3,75%) → mod. F23

Il mod. F24 va così compilato.

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>	7085		2016	517,39	
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>					
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>					
codice ufficio	codice atto				
<b>TOTALE A</b>				517,39B	
					<b>SALDO (A-B)</b>
					+ 517,39

Il mod. F23 va così compilato.

DATI DEL VERSAMENTO			
6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE
RCC			SZ
codice sub. codice (*)			2016
10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO			
11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
678T		19,37	
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO		19,37	

RIPRODUZIONE VIETATA



**Esempio 3**



La Beta srl non ha versato entro il 16.3.2017 la tassa dovuta per il 2017 pari a € 309,87. Ipotizzando che la regolarizzazione sia effettuata il 18.5.2017 la società dovrà versare:

- la tassa € 309,87
  - gli interessi così calcolati:
    - 309,87 x 0,1% x 63 gg / 365 gg € 0,05
- € 0,05  
 € 309,92 → mod. F24
- la sanzione ridotta pari a € 5,17 (309,87 x 1,67%) → mod. F23

Il mod. F24 va così compilato.

SEZIONE ERARIO						+/-	SALDO (A-B)
codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
7085		2017	309,92				
IMPOSTE DIRETTE - IVA							
RITENUTE ALLA FONTE							
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto						
		<b>TOTALE</b>	<b>A</b>	309,92	<b>B</b>	<b>+</b>	309,92

Il mod. F23 va così compilato.

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE    7. COD. TERRITORIALE (\*) 8. CONTENZIOSO    9. CAUSALE    10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

RCC               SZ   2017

codice    sub. codice (\*)    Anno    Numero

11. CODICE TRIBUTO    12. DESCRIZIONE (\*)    13. IMPORTO    14. COD. DESTINATARIO

6   7   8   T		5   1   7	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO    5 | 1 | 7